COMUNE DI ORISTANO

Comuni de Aristanis
Piazza Eleonora d' Arborea n° 44, 09170
www.comune.oristano.it

ORDINANZA N. 89	**Del 09/03/2021**
Località: Via Canepa, civici 5, 5/c, 7 e 9, istituzione stalli di sosta riservati.	**Permanente.**

IL DIRIGENTE

Richiamato il decreto del Sindaco di Oristano n. 55 del 21 dicembre 2018, di nomina del Dottor Luigi Mele alla direzione del Settore Uffici in Staff che dal 01 gennaio 2019 incardina il Corpo Polizia Locale;

Premesso: che Via Canepa, piazzale antistante la Galleria Omodeo, a seguito del rifacimento del manto stradale si rende necessario il rifacimento della segnaletica orizzontale delimitante gli stalli di sosta riservata a particolari categorie di veicoli;

Ritenuto nel Pubblico interesse dover provvedere in merito;

Visti gli articoli 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 285 del 30 aprile 1992 (Codice della Strada) e sue modificazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 495 del 16 dicembre 1992;

Visto l'articolo 107 del Testo Unico Enti Locali, Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000;

Visto l'articolo 46 dello Statuto Comunale;

Dato atto che il soggetto richiedente è titolare dei requisiti soggettivi ed oggettivi inerenti l'ordinanza;

Valutato che la situazione in cui versa il responsabile del procedimento/istruttore e il Dirigente responsabile del settore, non configura potenziali situazioni di conflitto di interessi (*ex* articolo 6 *bis*, Legge 241/1990 e sue modificazioni);

ORDINA

per i motivi in premessa, dalla data di realizzazione e completamento della segnaletica stradale:

Nella Via Canepa, piazzale antistante la Galleria Omodeo, ai sensi del Decreto Legislativo 285 del 30 aprile 1992 (Codice della Strada) e sue modificazioni e integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 495 del 16 dicembre 1992, l'istituzione dei seguenti spazi di sosta riservati:

1. **pressi civico n. 5,** l'istituzione di uno stallo riservato alla sosta di veicoli per effettuare operazioni di carico e scarico di cose, per un periodo massimo della sosta pari a 15 minuti per ogni singolo veicolo, dalle ore 07:00 alle ore 18:00 di tutti i giorni feriali, esclusi i festivi, con disco orario o altra forma idonea di controllo (nelle restanti fasce orarie ovvero dalle ore 00:00 alle 06:59 e dalle ore 18:01 alle 24:00 dei giorni feriali, la sosta è consentita a tutte le categorie di veicoli. Lo stallo di sosta è da intendersi riservato esclusivamente ai veicoli di categoria N (veicoli a motore destinati al trasporti di merci, aventi almeno quattro ruote, compresi quelli di cui alle sotto-categorie N1, N2, N3), ai sensi della lettera c) comma 2 dell'art. 47 del Nuovo Codice della Strada, D. Lgs 285/1992 e s.m.i., nel rispetto della segnaletica stradale vigente in relazione alla massa dei veicoli;
2. **pressi civico n. 5/C,** l'istituzione di uno stallo di sosta riservato ai veicoli a disposizione di soggetti a ridotta deambulazione, che potrà essere utilizzato da tutti i veicoli di proprietà o al servizio delle persone invalide con deambulazione sensibilmente ridotta di

cui all'art. 188 del Codice della Strade e art. 381 del regolamento di esecuzione al Codice della Strada esponendo l'apposito contrassegno in modo ben visibile;

3. **pressi civico n. 7,** l’istituzione di uno stallo di sosta riservato ai veicoli di servizio della Polizia di Stato;
4. **pressi civico n. 9**, l’istituzione di uno stallo di sosta riservato ai ciclomotori e motocicli (a due ruote);
5. La realizzazione della segnaletica stradale secondo le specifiche di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 495 del 16 dicembre 1992, regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, è a cura del Servizio Trasporti Viabilità del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni del Comune di Oristano, che provvederà a richiamare sul retro del segnale stradale quanto previsto dall’art. 77 comma 7 del DPR 495/1992;
6. Sono revocate le precedenti ordinanze, o parti di esse, in contrasto con la presente.

AVVERTE

1) **che** la presente Ordinanza è pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi;
2) **che** nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
3) **che** avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna o, entro 120 giorni, potrà proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei modi e tempi previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 1199 del 24 novembre 1971 e, in relazione al disposto dell’articolo 37, comma 3, Decreto Legislativo 285 del 30 aprile 1992, nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con la procedura di cui all’articolo 74 del regolamento, Decreto del Presidente della Repubblica 495 del 16 dicembre 1992.

DEMANDA

Alla Polizia Locale e a tutti gli operatori di polizia stradale di cui all'articolo 12, Decreto Legislativo 285 del 30 aprile 1992 (Codice della Strada) la vigilanza sull’osservanza della presente Ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, lì 09/03/2021

Sottoscritta dal Dirigente
MELE LUIGI
con firma digitale

l'Istruttore:
Ignazio Sebis